

**DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
E ARBITRATO**
Teoria, prassi e tecniche

collana diretta da **Fabrizio Marrella**

STUDI

2

Digitalizzazione e diritto
del commercio internazionale

*Digitalisation and International
Trade Law*

a cura di

Maria Beatrice Deli – Fabrizio Marrella

Mariaelena Giorcelli

ISSN 2532-9618


**Pacini
Giuridica**

Diritto internazionale Diritto internazionale privato e arbitrato

Teoria, prassi e tecniche

Studi

1. *Contratti del commercio internazionale e sostenibilità - International Business Contracts and Sustainability*, a cura di Fabrizio Marrella e Carlo Mastellone
2. *Digitalizzazione e diritto del commercio internazionale - Digitalisation and international trade law*, a cura di Maria Beatrice Deli – Fabrizio Marrella – Mariaelena Giorcelli

Digitalizzazione e diritto del commercio internazionale

Digitalisation and International Trade Law

a cura di
Maria Beatrice Deli – Fabrizio Marrella
Mariaelena Giorcelli

Comitato scientifico

Elisa Baroncini (*Università di Bologna*), Ida Caracciolo (*Università della Campania "Luigi Vanvitelli"*), Sergio Maria Carbone (*Università di Genova*), Ugo Draetta (*Università Cattolica di Milano*), Luigi Fumagalli (*Università di Milano*), Edoardo Greppi (*Università di Torino*), Giorgio Sacerdoti (*Università Bocconi Milano*), Nicholas Angelet (*Université Libre de Bruxelles*), Pascal de Vareilles-Sommières (*Université de Paris I, Panthéon Sorbonne*), Carlos Esposito Massicci (*Universidad Autónoma de Madrid*), Leonardo Pasquali (*Università di Pisa*)

Direzione

Fabrizio Marrella (*Università "Cà Foscari" Venezia*)

La pubblicazione avviene con il contributo finanziario della Scuola di Alta Formazione Specialistica UIA (Comitato italiano) di Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione europea.

© Copyright 2026 by Pacini Editore Srl

ISBN 979-12-5771-035-4

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Valeria Savallo

Fotolito e Stampa
IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

INDICE

INTRODUZIONE..... »	XI
<i>Fabrizio Marrella - Carlo Mastellone</i>	
L'IMPATTO DELLA DIGITALIZZAZIONE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E L'ARBITRATO INTERNAZIONALE..... »	1
<i>Maria Beatrice Deli</i>	
1. Introduzione..... »	1
2. Digitalizzazione, dematerializzazione e diritto internazionale privato..... »	2
2.1. La digitalizzazione come ulteriore elemento della “crisi” del paradigma internazionaleprivatistico classico..... »	4
2.2. Il diritto internazionale privato dei rapporti digitali..... »	6
3. La digitalizzazione dei rapporti tra privati e nuove questioni di diritto internazionale privato..... »	34
3.1. L'intelligenza artificiale e il diritto internazionale privato..... »	38
4. La digitalizzazione e l'arbitrato internazionale..... »	46
4.1. Il lodo emesso con l'impiego dell'intelligenza artificiale..... »	48
5. Considerazioni conclusive..... »	51
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TRADE IN THE DIGITAL ERA..... »	53
<i>Javier López-González</i>	
1. Introduction..... »	53
2. Digital trade is growing and changing..... »	54
3. The rules that underpin digital trade are also evolving..... »	62
3.1. WTO discussions on digital trade are progressing..... »	63
3.2. Digital trade provisions in trade agreements are growing..... »	65
3.3. New digital economy agreements and other initiatives are emerging..... »	68
3.4. However, domestic restrictions on digital trade are rising..... »	70
4. The number of regulations affecting data flows is growing..... »	71
4.1. The regulatory landscape for cross-border data flows is fragmented..... »	72
4.2. Data localisation requirements are growing and becoming increasingly restrictive..... »	74
5. The impact of digitalisation on trade is multifaceted..... »	77

5.1. Digital connectivity means lower trade costs. »	77
5.2. Digital connectivity delivers a double dividend. »	78
5.3. Digital trade chapters in RTAs have the potential to deliver important gains. »	80
5.4. There is a strong case for domestic regulatory reform..... »	80
6. Getting digital trade policies right has never been more important. »	81

L'ADOZIONE E L'USO DELLA LEGGE MODELLO UNCITRAL SUI TITOLI DI CREDITO ELETTRONICI: CONTESTO E PROSPETTIVE..... »	83
--	----

Luca Castellani

1. I testi dell'UNCITRAL in materia di commercio elettronico: la prima fase..... »	83
2. La Legge modello UNCITRAL sui titoli di credito elettronici. »	86
3. I testi dell'UNCITRAL in materia di commercio elettronico: la fase attuale. »	89
4. Quali prospettive per l'adozione del Modello di legge dell'UNCITRAL sui titoli di credito elettronici in Italia? »	92

L'INIZIATIVA DELLA ICC SULLE VENDITE ONLINE B2C, DIRETTIVE EU E LINEE GUIDA SU SITI NON EU »	93
--	----

Mariaelena Giorcelli

1. La vendita online. »	93
2. La predisposizione del sito internet..... »	94
2.1. L'accesso al sito internet..... »	94
2.2. I contenuti del sito: le informazioni generali obbligatorie..... »	95
2.3. I contenuti del sito: le informazioni dirette alla conclusione del contratto..... »	95
2.4. I contenuti del sito: le condizioni generali di vendita. »	96
2.5. Gli adempimenti privacy: la protezione dei dati personali..... »	96
3. La normativa applicabile alle vendite online..... »	97
4. Il Modello ICC di condizioni generali online B2C e le sue linee guida. »	100

LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE MODELLO UNCITRAL SUI TITOLI DI CREDITO ELETTRONICI »	103
--	-----

Leonardo Carbone

1. Premessa. »	103
2. La normativa applicabile »	106
3. Il ruolo dell'autonomia contrattuale..... »	111
4. Le prospettive di attuazione della MLETR in Italia. »	112

THE TRANSITION TOWARDS DEMATERIALISATION: THE ROLE OF THE ICC DIGITAL STANDARD INITIATIVE	»	117
<i>Livia Buggiaretti</i>		
1. Foreword	»	117
2. From Paper-Based Trade to Digital Transformation	»	118
3. The ICC Digital Standard Initiative and the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records	»	122
4. The Incorporation of MLETR into National Legal Frameworks: a Comparative Overview	»	128
4.1. United Kingdom: the Electronic Trade Documents Act	»	129
4.2. France: the Loi Attractivité	»	130
5. Concluding remarks: what about Italy?	»	133
IL CONCETTO DI “EQUIVALENZA” TRA DOCUMENTI CARTACEI E DOCUMENTI ELETTRONICI: LA POLIZZA DI CARICO	»	135
<i>Marco Lopez de Gonzalo</i>		
1. Accettabilità ed equivalenza della polizza di carico elettronica	»	135
2. Le funzioni della polizza di carico.	»	136
3. L'equivalenza funzionale della polizza di carico elettronica.	»	138
4. Equivalenza funzionale ed equivalenza contrattuale.	»	140
5. Equivalenza normativa della polizza di carico elettronica.	»	141
6. La Model Law UNCITRAL	»	142
GLI ASSET DIGITALI E L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ: LA DEFINIZIONE DI UN CRITERIO COLLEGAMENTO A CASCATA <i>AD HOC</i>	»	145
<i>Benedetta Allegra Roberta Cappiello</i>		
1. Cenni introduttivi	»	145
PARTE I		
IL FUNZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA A REGISTRO DISTRIBUITO		
2. Brevi cenni sulla tecnologia a registro distribuito: caratteristiche principali.	»	149
3. Gli asset digitali: inquadramento delle tipologie e degli usi.	»	155
PARTE II		
LA SCELTA DI LEGGE APPLICABILE PER ACCERTARE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ SU UN ASSET DIGITALE		
4. L'ordinamento giuridico e la tutela della proprietà privata: inquadramento.	»	161
5. L'accertamento del diritto di proprietà: brevi cenni storici sui criteri di collegamento tradizionali per i beni immobili e i beni mobili materiali.	»	164

6. Segue: brevi cenni storici sui criteri di collegamento tradizionali per i beni immobili..... »	168
7. Criteri di collegamento per accertare il diritto di proprietà su beni digitali nativi..... »	171
8. Segue: un criterio di collegamento uniforme a cascata. La proposta di Unidroit..... »	174
9. Criteri di collegamento per accertare il diritto di proprietà su beni non nativi digitali ... »	180
10. Prime conclusioni..... »	184

SFIDE CONTEMPORANEE DEL COMMERCIO GLOBALE E NUOVE FRONTIERE DELLA FISCALITÀ..... »	189
--	-----

Pietro Mastellone

1. Premessa..... »	189
2. L'Imposta sui Servizi Digitali italiana. »	200
3. L'adozione della <i>global minimum tax</i> ad opera del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209..... »	207
4. La progressiva metamorfosi della stabile organizzazione dalla <i>materialità</i> alla <i>virtualità</i> »	213
4.1. Genesi della stabile organizzazione ed evoluzione dell'istituto..... »	214
4.2. Il meccanismo di riconducibilità dei profitti alla stabile organizzazione »	218
4.3. La regolamentazione dell'istituto nell'ordinamento tributario italiano »	220
4.4. Orientamenti (e disorientamenti) giurisprudenziali in tema di stabile organizzazione "plurima" ed "occulta" ... e circa la sua asserita soggettività tributaria.....»	221
4.5. L'avvento della <i>digital economy</i> e la necessaria nascita del concetto di stabile organizzazione "virtuale"..... »	225
5. Il deflagrante avvento delle criptoattività: impatto sul commercio internazionale e ricadute impositive..... »	232
5.1. Struttura e funzionamento della <i>blockchain</i> »	233
5.2. Il caleidoscopio delle criptoattività..... »	236
5.3. Le questioni giuridiche sollevate dalle criptoattività e le prime risposte delle discipline settoriali »	239
5.4. L'incidenza degli <i>smart contract</i> nel commercio internazionale..... »	242
5.5. Quale disciplina fiscale per le criptoattività? Suggerimenti sovranazionali e prime regole domestiche..... »	246
6. Considerazioni conclusive..... »	256

DIGITALIZZAZIONE DELLE DOGANE IN ITALIA, E-CUSTOMS E PROFILI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA »	259
--	-----

Vincenzo De Deo

1. Panoramica..... »	259
2. Ambito: cooperazione applicativa »	267
2.1. Sportello Unico Doganale..... »	267
2.2. Il Servizio Telematico Doganale »	270

2.3. Otello..... »	271
2.4. Opera..... »	271
3. Ambito: digitalizzazione dei processi di sdoganamento »	273
3.1. Sdoganamento in mare..... »	273
3.2. Fast corridor »	274
3.3. Fascicolo elettronico »	275
3.4. Presentazioni merci (e-manifest) »	275
3.5. EOS - banca dati degli operatori economici EORI + AEO »	276
3.6. AES - automazione all'esportazione »	277
3.7. ICS E AIS - automazione dell'importazione »	278
3.8. NCTS e TIR - Automazione del transito..... »	278
3.9. CDMS - Custom Decision Management System »	279
3.10. La dichiarazione doganale telematica..... »	281

Il punto di vista degli operatori (brevi scritti)

IL MLETR E LE OPPORTUNITÀ PER L'ESPORTATORE INDUSTRIALE..... »	293
<i>Michele Ius</i>	
1. Il contesto operativo: progetti EP+s e EPC. »	293
1.1. EP+s..... »	293
1.2. EPC..... »	294
2. Ruolo della polizza di carico (B/L)..... »	294
2.1. B/L..... »	294
2.2. B/L e credito documentario..... »	295
3. Il MLETR: cos'è e perché è rilevante? »	296
4. Caso pratico: fornitura verso un paese mediterraneo »	297
4.1. Operazione tradizionale. »	297
4.2. Se fosse adottato il MLETR. »	297
5. Progetti e piattaforme e-B/L: Bolero e altri »	298
6. Come il MLETR risolve questi problemi? »	300
6.1. Superare gli ostacoli »	300
6.2. Benefici »	301
6.3. Riconoscimento »	302
7. Confronto tra sistemi con e senza MLETR..... »	303
8. Conclusione: il MLETR come leva strategica »	304

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO MARITTIMA NEL SUO USO NEL REGOLAMENTO DEL PREZZO A MEZZO CREDITO DOCUMENTARIO	»	305
<i>Alfonso Santilli</i>		
1. Premessa	»	305
2. I rischi nelle operazioni con l'estero.	»	306
3. Il credito documentario come strumento di pagamento	»	311
4. I documenti di trasporto maggiormente impattati dalla “digitalizzazione” e la loro correlazione con le operazioni bancarie, prima tra tutti i Crediti documentari.....	»	314
5. Il Model Law for Electronic Transfer Rules «MLETR» di UNCITRAL.....	»	317
6. Lo stato dell'arte del MLETR.....	»	318
7. Dubbi pendenti	»	319
8. Conclusione	»	319
ICC MODEL ONLINE B2C GENERAL CONDITIONS OF SALE	»	321
GLI AUTORI.....	»	333

INTRODUZIONE

Nel 2020, Thomas Bagge, CEO della *Digital Container Shipping Association* ha dichiarato che “[l]a digitalizzazione del commercio internazionale ha un vasto potenziale per l’economia mondiale. L’adozione delle polizze di carico digitali preannuncia l’inizio di una nuova era nel trasporto di *container* mentre l’industria passa all’automazione su larga scala e al commercio completamente senza carta”. E a ben vedere, non si tratta di una tendenza isolata, come afferma JAVIER LOPEZ-GONZALEZ nel suo scritto in questo libro, giacché tanto al livello del WTO, tanto al livello degli accordi regionali, quanto, soprattutto al livello dei singoli Stati il *regulation trend* è tangibile.

A ben vedere, infatti, l’idea di superare la circolazione cartacea dei documenti del commercio internazionale a favore di una loro circolazione dematerializzata si è affermata da oltre un decennio. La dottrina ha evidenziato che occorre distinguere tra emissione e mera circolazione elettronica dei titoli giacché i problemi giuridici non sono pochi e non sono i medesimi. Ciò che entra in gioco oggi è infatti l’emissione di documenti fondamentali per l’import-export, talvolta dei titoli di credito elettronici che, tuttavia, per realizzare i propri effetti cartolari devono essere accettati come tali da tutti gli operatori. Si tratta, come osserva PIETRO MASTELLONE, di sfide contemporanee del commercio globale a cui, inevitabilmente, si ricollegano dei complessi effetti fiscali.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana (e presto l’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA)), come osserva VINCENZO DE DEO, nel suo scritto, è da tempo all’avanguardia in materia giacché l’art. 6, par. 1, del Codice doganale dell’Unione europea prevede che “[t]utti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”. Ma la digitalizzazione dei processi di sdoganamento parte dall’affidabilità del dato e dalla condivisione degli stessi tra l’Autorità doganale e ciascun operatore economico, giacché, come viene spesso affermato nei convegni organizzati presso la *International Chamber of Commerce*, “What makes digital trade corridors isn’t a new technology - it’s trust” e si aggiunge che “Real-world commerce cannot wait years for global legal alignment”. E proprio la ICC, come ricorda LIVIA BUGGIARETTI, è stata sempre all’avanguardia in materia, basti pensare alla *ICC Digital Standard Initiative* e al forte impulso dato da ICC UK sotto la guida di Chris Southworth a favore della digitalizzazione dei documenti per

l'import-export. Documenti che, sia consentito ricordare¹, sono molti e vanno dalla fattura commerciale alla distinta colli, dalla lettera di vettura CMR a quella ferroviaria (CIM); dalla lettera di vettura aerea (AWB) alla polizza di carico, per tacere delle polizze assicurative, delle fedeli di deposito e dei vari certificati che assistono le merci (certificato di origine, di fumigazione, di ispezione pre-imbarco, certificato Halal e Kosher e così via). Dal punto di vista tecnico, la sfida consiste nel garantire l'unicità delle registrazioni digitali, la loro autenticità e il trasferimento del controllo. A tal fine è necessaria una solida infrastruttura: quadri di identità digitale e piattaforme di registro distribuito. Peraltro, prima ancora della dematerializzazione dei documenti per l'import-export, può persino dematerializzarsi il c.d. rapporto fondamentale, ossia lo stesso contratto di vendita internazionale a cui quei documenti si riferiscono. Tale questione viene attentamente esaminata da MARIAELENA GIORCELLI ed in appendice a questo volume si trova anche il Modello ICC di condizioni generali online B2C.

La MLETR (*Model Law on Electronic Transferable Records*), elaborata nel 2017 da UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del commercio internazionale), rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di digitalizzazione del commercio globale. Non è un trattato internazionale di diritto uniforme, purtroppo, ma si tratta di una *legge modello* destinata ad essere adottata “per imitazione” da ciascuno Stato attraverso norme di diritto interno. Essa mira a conferire pieno valore legale ai documenti elettronici trasferibili, come polizze di carico e fedeli di deposito, equiparandoli ai corrispondenti documenti cartacei. L'introduzione della MLETR a livello dei singoli Stati, tema di cui tratta LUCA CASTELLANI, già funzionario dell'UNCITRAL, consente di superare i suddetti vincoli, promuovendo la circolazione elettronica dei documenti in modo più rapido, sicuro, efficiente, meno costoso e persino più rispettoso dell'ambiente.

Se la legge modello dell'UNCITRAL è entrata nel firmamento del commercio internazionale, occorre però monitorare costantemente a che punto sia la sua diffusione infra-statale, posto che, col passare dei mesi, aumentano gli Stati che hanno adottato una propria legislazione basata sul MLETR. Anche l'Italia, osserva nel proprio scritto LEONARDO CARBONE, è chiamata ad adottare un'apposita legislazione in materia. Ma i problemi di uniformazione emergono principalmente sull'asse Nord-Sud, come si può agevolmente verificare consultando il sito <https://www.digitalizetrade.org/mletr>, ove si evidenziano dei “buchi” a livello continentale, a cominciare dall'Africa, a causa del *digital divide*. E persino negli

¹ In proposito sia consentito citare MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, 4 ed., Padova-Milano, 2026, ove riferimenti.

Stati che hanno già adottato il MLETR, emerge qualche differenza sul piano comparatistico (non esistendo una Corte internazionale a cui rivolgersi per un'eventuale azione di unificazione del diritto in materia) quali il "controllo esclusivo" e gli equivalenti digitali di possesso, detenzione e trasferimento, fatto questo che, "inevitabilmente" direbbe Erik Jayme, rilancia l'importanza delle norme di diritto internazionale privato e persino della risoluzione in via arbitrale delle controversie *in subiecta materia*, come osserva MARIA BEATRICE DELI. Del resto, i sistemi di identità digitale non sono ancora interoperabili a livello transfrontaliero e l'eliminazione di tali lacune probabilmente richiederà nuovi sforzi a livello intergovernativo (anche solo su scala regionale) se la comunità degli affari (soprattutto quella delle PMI che sono le protagoniste del commercio internazionale) non riuscirà a superare tali problemi. Ma, come indicano MICHELE IUS e ALFONSO SANTILLI, nei loro rispettivi scritti tratti da una vasta esperienza aziendale, il futuro è già qui. Oggi, le banche si stanno organizzando per lavorare con polizze di carico elettroniche e pagamenti basati su sistemi *blockchain*, sfruttando la possibilità di ridurre i tempi di trattamento e le frodi. In tale prospettiva, lo scritto di BENEDETTA CAPIELLO è istruttivo.

Tali rilievi, utili per presentare gli scritti raccolti in questo libro, consentono al lettore di cogliere sin da subito l'importanza, la novità e l'originalità dei saggi raccolti in questo volume. Se poi si colloca la "digitalizzazione del commercio internazionale" in prospettiva storico-giuridica, le novità sono dirompenti.

Per convincersene, sia consentito ricordare che i titoli di credito, al pari degli altri documenti utilizzati oggi per l'import-export, affondano le proprie radici nell'antica *lex mercatoria*. A quel tempo, l'innovazione giuridica che illuminò il Medioevo – a partire dalle città italiane –, fu l'idea dell'*incorporazione*, ossia della "materializzazione" di un diritto di credito in un bene mobile cartaceo per consentire al diritto imprigionato nel documento fisico (la *chartula*) di circolare secondo la forma di circolazione dei beni mobili, superando così in radice le regole romanistiche sulla circolazione dei crediti a titolo derivativo². In tal modo, la *chartula*, da semplice mezzo di prova, divenne lo strumento materiale ed effettivo per la circolazione rapida e sicura della ricchezza.

Le prime norme in materia ebbero origine a-statuale ed emersero dalla prassi mercantile e da quella notarile. Si affermarono nel Medioevo in un periodo caratterizzato dalla polverizzazione del potere statale e dalla onnipresenza del diritto comune. Un contesto nel quale il Principe locale o l'autorità comunale non pretendeva di regolare tutti i rapporti giuridici collegati al suo territorio o

² V., *inter multos*, GALGANO, *Titoli di credito*, 3 ed., in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2010, *passim* e ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, 3 ed., Milano, 1962.

ai suoi cittadini. Si trattava, come ha osservato Paolo Grossi³, di un legislatore ‘appartato’ a cui faceva capo un giudice (anche mercantile) chiamato a decidere in uno scenario di diritti a vocazione universale: lo *ius commune* discendente dal diritto romano; lo *ius canonicum*, espressione del potere ecclesiale tutt’altro che indifferente alla regolamentazione delle cose mercantili; lo *ius mercatorum*, appunto, la cui ragione di universalità sta nell’assenza di confini e nell’attività professionale dei mercanti. Una *lex mercatoria* che, scriveva Francesco Galgano⁴, derogando progressivamente alle norme desuete ed inadeguate ai traffici mercantili del diritto comune sviluppava un linguaggio internazionale e delle regole comuni osservate prevalentemente nei porti e nelle fiere europee⁵. Così, la lettera di cambio permetteva ai mercanti di viaggiare all’estero senza trasportare monete od altri pezzi metallici e la polizza di carico⁶ consentiva di vendere le merci imbarcate su una nave mentre questa si trovava in alto mare⁷. E da quella medesima esperienza emerse il principio secondo il quale chi possiede la polizza di carico possiede le merci; mentre il comandante della nave ne ha la mera detenzione. Fu a seguito di tali vicende che si forgiarono le regole fondamentali del diritto cartolare. Tra queste, la *letteralità* per cui il contenuto del diritto menzionato nella *chartula* è solo quello descritto nel testo del documento; l’*autonomia*, per cui chi acquista la *chartula* in buona fede acquista un diritto nuovo, a titolo originario, indipendente da quello del precedente titolare (sanando così eventuali difetti nella circolazione a titolo derivativo); la *legittimazione*, per cui il possessore della *chartula* è presunto essere il legittimo titolare del diritto. Così, nel 1883, Bowen descrisse la polizza di carico alla stregua di “a key which in the hands of a rightful owner is intended to unlock the door of the warehouse, floating or fixed, in which the goods may chance to be”⁸. Perciò, il possessore della B/L “is entitled to

³ GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Roma-Bari, 2007.

⁴ GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2010.

⁵ BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, tr. it., Bologna, 1998.

⁶ BENSA, *Le forme primitive della polizza di carico*, Genova, 1925, 15; ID., *L'evoluzione storica della polizza di carico ed il problema delle lettere di garanzia*, Milano, 1926, 14; qualche cenno in PERTILE, *Storia del diritto italiano*, IV, Torino, 1893, 692, dove si parla delle lettere di porto e di carico, che potevano girarsi ad altri in caso di vendita della merce.

⁷ CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, 332. La polizza di carico deriva, per tappe successive, dall’estratto dei libri di bordo che lo scrivano della nave, secondo le consuetudini commerciali del Mediterraneo, consegnava al caricatore con la descrizione delle merci imbarcate per suo conto: così indicano, ad esempio, gli Statuti veneziani del Tiepolo del 1229. Nel sec. XIV, forse per l’intensificarsi dei rapporti marittimi con l’Europa settentrionale, il documento comincia ad essere compilato e sottoscritto dallo stesso capitano, come si pratica in quei mari.

⁸ *Sanders Bros v. Maclean & Co* (1883) 11 QBD 327, 341.

take delivery of the goods from the vessel when they arrive at their destination, or to sue the carrier in the event of their non-delivery or misdelivery". Si tratta di questioni fondamentali su cui l'“equivalenza” tra polizza di carico elettronica e polizza di carico dematerializzata non sono di poco conto, come mette opportunamente in rilievo nel proprio scritto MARCO LOPEZ DE GONZALO.

Fu solo con l'affermarsi degli Stati moderni che, per riprendere l'immagine di Grossi, al *legislatore 'appartato'* si sostituì un *legislatore "invadente"* e progressivamente totalizzante, desideroso di esercitare la piena potestà regolamentare sui soggetti presenti sul suo territorio e sui rapporti commerciali che avessero un collegamento con il proprio territorio. Perciò, si ebbe la nazionalizzazione dell'antica *lex mercatoria* tramite i codici di commercio nazionali (specie nei Paesi di tradizione romano-germanica) e, da allora, il diritto dei mercanti è divenuto una materia nazionale, un affare di Stato che ha perso irrimediabilmente la sua radice internazionale.

Oggi, la dematerializzazione porta a convertire i documenti cartacei dell'import-export in formato digitale. E la MLETR dell'UNCITRAL è un importante passo avanti che converge con il movimento presente nella *International Business Community* volto a favorire l'e-commerce, come dimostrano le note esplicative agli Incoterms, le e-NUU sul credito documentario e la e-customs, in dogana. Spetta dunque ai legislatori nazionali e ai giudici, oltre che agli operatori del commercio internazionale, realizzare tali storici obiettivi, tenendo sempre a mente il monito di Prospero Fedozzi che, nel 1932, all'epoca gloriosa dell'unificazione delle norme in materia di cambiale e di assegno tramite le convenzioni di Ginevra del 1930, osservò in modo sarcastico che:

Il desiderio di arrivare comunque, dopo tanti studi e dopo tanti vani tentativi, a creare una legge cambiaria uniforme ha sboccato poco più che a una finzione di uniformità, lasciando in realtà tante leggi in gran parte diverse e autonome da rendere necessaria una apposita convenzione per regolare i loro conflitti”⁹.

Siamo certi che questo libro potrà fugare molti dubbi a tale riguardo. E qualora la digitalizzazione del commercio internazionale rendesse possibile recuperare

⁹ FEDOZZI, *A proposito di unificazione internazionale del diritto privato*, in *Rivista italiana di diritto privato e processuale*, 1932, 423-424; Cfr. DIENA, “Inconvenienti delle convenzioni concluse da una grande collettività di Stati in specie in materia di diritto commerciale”, in *Riv. dir. com.*, 1917, I, 427-440; ARANGIO, RUIZ, voce *Assegno bancario (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 348 ss.; ID., voce *Cambiale (diritto internazionale privato)*, ivi, V, Milano, 1959, 921 ss. V. altresì TREVES, *Introduzione al capitolo sui titoli di credito*, in *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, a cura di GIULIANO, POCAR, TREVES, 2 ed., Milano, 1981, 795 ss., a 797.

l'antica anima cosmopolita dei documenti di commercio, si tratterebbe certamente di un'auspicabile "globalizzazione virtuosa" in controtendenza rispetto alla proliferazione dei dazi e delle barriere commerciali che sembra caratterizzare il nostro tempo.

Venezia – Firenze, 26 maggio 2026

Fabrizio Marrella

Professore Ordinario di diritto internazionale, Università "Cà Foscari" Venezia;
Diploma dell'Accademia internazionale dell'Aja; *Docteur en Droit* de l'Université de Paris
I Panthéon Sorbonne; *Profesor Honorario* dell'Universidad Autónoma de Madrid; *Adjunct*
Professor, Vanderbilt University Law School (USA)

Carlo Mastellone

Avvocato del Foro di Firenze, LLM Queen Mary College (University of London);
Direttore della Scuola di Alta Formazione Specialistica UIA – *Union Internationale des*
Avocats (Comitato italiano) 2018 – 2026; Presidente UIA 2024-2025